

Ordinanza n. 66 Prot. n. ノチは59 del 20.03.2020

OGGETTO: COVID 19 – MISURA DI PREVENZIONE CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI – RIMOZIONE E CHIUSURA TOTALE DEI DEHOR ANNESSI AD ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE ED AGLI ESERCIZI DI VENDITA DI BEVANDE ED ALIMENTI

IL SINDACO

PRESO ATTO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- Il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- II D.P.C.M. 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- II D.P.C.M. 01 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. 04 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020:
- Il D.P.C.M. 08 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. 09 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

ATTESO che, in particolare, il richiamato D.P.C.M. 09 marzo 2020 ha specificato che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

PRESO ATTO che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con il richiamato DPCM 11 marzo 2020 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti ulteriori misure:

- 1) Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
- 2) Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

DATO ATTO che, per le attività per le quali non è stata disposta la sospensione, deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

ATTESO che, sovente, gli esercizi pubblici di somministrazione e gli esercizi di vendita di alimenti e bevande, risultano avere spazi di ristoro all'aperto annessi all'attività;

DATO ATTO che, l'installazione di dehor, sia su area pubblica, privata aperta al pubblico e privata, risulta regolamentata dall'allegato L al vigente Regolamento Edilizio Comunale;

ATTESO che, il citato Allegato L al vigente Regolamento Edilizio Comunale, disciplina differenti tipologie di dehor per spazi di ristoro all'aperto che vanno dalla semplice installazione di tavoli e sedie a tipologie più complesse quali le strutture a padiglione temporanee;

DATO ATTO che la tipologia denominata "struttura a padiglione temporanee", disciplinata dall'art. 2.8 del richiamato Allegato L risulta essere l'unica che prevede la possibilità di chiusura perimetrale con superfici rigide e trasparenti;

ATTESO che, al contrario, tutte le altre tipologie disciplinate dal richiamato regolamento non prevedono chiusure perimetrali o, pur consentendole, le ammettono unicamente per il periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 marzo con apposizione di semplici teli laterali o frontali;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo del contagio e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 19 marzo 2020 da parte dei Carabinieri- Comando Compagnia Carrara con la quale è stata segnalata la presenza di tavoli e sedie all'esterno delle attività, ancorché destinatarie del provvedimento di sospensione dell'attività;

ATTESO che, con la richiamata comunicazione, in particolare, è stato evidenziato che la presenza degli arredi esterni è motivo di agevolazione per chi si intrattiene ingiustificatamente all'aperto;

ATTESO che, nonostante la chiusura o limitazione delle attività degli esercizi pubblici di somministrazione e degli esercizi di vendita di alimenti e bevande, la presenza di dehor possa essere motivo di assembramento di persone e non garantisca, per gli esercizi per i quali non risulta disposta la sospensione dell'attività, la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

VALUTATA la necessità, quindi, al fine di contenere il diffondersi del virus COVID – 19, di adottare un provvedimento contingibile ed urgente diretto all'assunzione di misure adeguate ad evitare l'assembramento di persone, su aree pubbliche o private annesse ad attività di vendita di alimenti e bevande e di pubblici esercizi di somministrazione, con funzione di contenimento, individuando quale forma ulteriore di precauzione per fronteggiare la situazione di emergenza e contenere possibili pregiudizi per tutta la popolazione, la rimozione degli arredi esterni e/o chiusura di tutti i dehor posti sul territorio comunale fino al 3 aprile 2020;

RITENUTO, quindi, a tutela della salute pubblica, al fine di evitare assembramenti e di garantire la distanza interpersonale di un metro, nonché non agevolare l'uscita ingiustificata all'aperto, di ordinare l'immediata rimozione di tutti arredi esterni atti alla permanenza di persone (ad es: tavoli, sedie, panche, divanetti, etc...) che dovranno essere opportunamente posti all'interno dei locali;

RITENUTO che per le attività commerciali autorizzate all'installazione di dehor di tipologia "struttura a padiglione temporanee", disciplinata dall'art. 2.8 del richiamato Allegato L, sia garantita la chiusura totale degli stessi al fine di impedire l'accesso da parte di persone, senza la necessità di riporre gli arredi all'interno del locale;

RILEVATO che l'attuale situazione in rapida evoluzione, il quadro normativo di riferimento e le motivazioni sopra riportate ed esposte evidenzino le condizioni di eccezionalità ed urgenza del provvedimento adottato e rendono fondate le misure restrittive attuate a tutela della salute pubblica;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 19.03.2020 da parte del Comando Stazione Carabinieri di Carrara;

RILEVATO come la situazione esistente contrasti con le vigenti disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e possa costituire un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica e privata;

RITENUTO di dover tutelare l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO di omettere la comunicazione di avvio del procedimento per le particolari esigenze di celerità del procedimento dovute a fronteggiare con la massima tempestività la situazione sopra descritta;

VISTA, quindi, l'estrema urgenza e richiamati gli interessi prevalenti sopra citati;

VISTO l'allegato L al vigente Regolamento Edilizio Comunale ed in particolare gli articoli 1 e 4;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i;

ORDINA

L'immediata rimozione, sul territorio comunale, di tutti arredi esterni, annessi alle attività di somministrazione e di vendita di alimenti e bevande, atti alla permanenza di persone (ad es: tavoli, sedie, panche, divanetti, etc...) e la chiusura totale dei dehor di tipologia "struttura a padiglione temporanee".

Gli arredi dovranno essere opportunamente posti all'interno dei locali.

La presente ordinanza ha validità fino al 03 aprile 2020, salvo diverso e successivo provvedimento.

AVVERTE

Che la violazione del presente provvedimento integra il reato di cui all'art. 650 c.p. e comporta il deferimento immediato alla autorità giudiziaria del suo autore.

In caso di inottemperanza:

- a) si provvederà coattivamente alla rimozione dell'occupazione abusiva con addebito delle relative spese;
- b) si provvederà all'irrogazione della sanzione amministrativa da € 25,00 (Euro venticinque/00) a € 500,00 (Euro cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- c) alla segnalazione del trasgressore alla competente autorità giudiziaria.

RENDE NOTO CHE

Il presente provvedimento riveste carattere di urgenza per cui è sottratto all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i..

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio ed i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

La presente ordinanza:

- viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Carrara ed alla Polizia di Stato Commissariato P.S. di Carrara al fine di assicurarne l'esecuzione;
- viene comunicata al Prefetto di Massa-Carrara, alle associazioni di rappresentanza del commercio, ai mezzi di informazione locali per garantirne la diffusione e la conoscenza delle misure ivi previste.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica medesima.

Carrara, 20 marzo 2020

∫ IL SINDACO Francesco De Pasquale

4